



TRIBUNALE DI TARANTO  
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Martino ROSATI:

vista la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata il 16.3.2015 nell'interesse di \_\_\_\_\_, in sede di opposizione a decreto penale di condanna;

rilevato che alla stessa non risulta allegato non solo il programma di trattamento, bensì neppure la relativa richiesta di elaborazione, in violazione, pertanto, di quanto previsto dall'art. 464-*bis*, co. 4, c.p.p.;

ritenuto che l'allegazione, per lo meno, di una richiesta di elaborazione del programma, previamente avanzata dall'interessato al locale U.e.p.e., pur non essendo espressamente sanzionata a pena di inammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, rappresenti condizione indispensabile per la delibazione di quest'ultima da parte del giudice: tanto si evince dalla cadenza procedimentale stabilita, in via ordinaria, dai primi tre commi dell'art. 141-*ter*, disp. att., c.p.p.; ma, ancor prima, da tutto l'impianto della novella n° 67 del 2014, che ha introdotto nel nostro ordinamento, anche per gli adulti, un procedimento di estinzione del reato che presuppone una seria ed attiva partecipazione dell'interessato, finalizzata all'emenda dello stesso, attraverso condotte riparatorie nell'interesse pubblico e del privato danneggiato dal reato (vds., ad esempio, quanto prevedono il già cit. co. 4 dell'art. 464-*bis*, a proposito dei contenuti del programma di trattamento, nonché, più in generale, sui presupposti e gli scopi dell'istituto, l'art. 168-*bis*, c.p.);

ritenuto, infatti, che, in mancanza anche della sola richiesta di elaborazione del programma rivolta all'U.e.p.e., quest'ultimo non sia in grado neppure di svolgere quell'indagine socio-familiare prodromica a tal fine (art. 141-*ter*, co. 3, disp. att., c.p.p.) e necessaria a verificare l'astratta fattibilità di un percorso di risocializzazione del reo, e dunque la seria volontà, da parte dello stesso, di sottoporvisi: ond'è che, ove si consentisse l'avvio del relativo sub-procedimento sulla base della mera richiesta all'A.G., si permetterebbe la strumentalizzazione dello stesso a fini dilatori del processo, con evidente frustrazione degli scopi dell'istituto;

considerato che l'inammissibilità della richiesta avanzata con l'atto di opposizione a decreto penale, in mancanza di ulteriori e subordinate richieste alternative in rito, debba intendersi alla stregua dell'assenza di richieste: con conseguente emissione del decreto di giudizio immediato (art. 464, co. 1, ult. parte, c.p.p.);

P.T.M.

dichiara inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata nell'interesse di \_\_\_\_\_, e dispone procedersi a giudizio immediato, come da separato decreto.

Alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Taranto, 22 sett. 2015.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Taranto 23/9/15

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE